

Al Sig. Sindaco
Al Responsabile dell'Ufficio Tributi
del Comune di _____

L'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

Per effetto di quanto stabilito dall'art. 11 della legge n. 383/2001, la delibera di approvazione dell'aliquota opzionale di compartecipazione comunale all'IRPEF deve essere pubblicata su un sito informatico individuato con apposito decreto ministeriale, non essendo più necessaria la sua pubblicazione nella G.U. entro 30 giorni dalla data di affissione all'albo pretorio. Il 5 giugno scorso è stato pubblicato nella G.U. n. 130/2002, il decreto di individuazione del predetto sito informatico: la pubblicazione delle deliberazioni comunali di istituzione o variazione dell'aliquota addizionale all'IRPEF deve così essere effettuata nel sito internet www.finanze.it a cura dell'Ufficio federalismo fiscale del Dipartimento per le politiche fiscali.

Al predetto ufficio l'ente deve inviare copia conforme all'originale della predetta deliberazione con una delle seguenti modalità: mediante raccomandata con avviso di ricevimento; a mezzo fax; tramite posta elettronica, per estratto (indirizzo: entrate_dc_fiscalitalocale_udc_@finanze.it). Nel caso di invio dell'estratto per posta elettronica devono essere indicati: il codice ISTAT, il nome del Comune e la provincia di appartenenza; l'anno di riferimento dell'addizionale oggetto della delibera; data e numero della deliberazione adottata; l'aliquota complessivamente applicata per l'anno di riferimento (e non la sua variazione); l'attestazione della conformità degli elementi contenuti nell'estratto all'originale della deliberazione, rilasciata, si ritiene, dal responsabile del servizio finanziario/tributario e/o dal responsabile dell'ufficio preposto all'invio (es. segreteria, amministrazione generale, altro).

L'Ufficio del federalismo fiscale provvede all'inserimento di quanto trasmesso nel ricordato sito, entro 7 giorni lavorativi successivi alla ricezione. Si ricorda che la pubblicazione nel sito condiziona l'efficacia della deliberazione ma che, una volta intervenuta la stessa pubblicazione, gli effetti della variazione di aliquota (o della sua

istituzione) si producono a decorrere dal 1° gennaio dell'anno di inserimento, come già precisato dall'Agenzia delle entrate con circolare 22 ottobre 2001, n. 92/E.

IL DEPOSITO IN COMMISSIONE TRIBUTARIA DEI RICORSI NOTIFICATI

La Corte di Cassazione, sezione tributaria, si è recentemente espressa (5 novembre 2001-15 febbraio 2002, n. 2255) in merito alla forma del deposito del ricorso giurisdizionale presso le commissioni tributarie, sia in primo grado che in appello. Il deposito del ricorso presso la Commissione provinciale o la Commissione regionale ai fini della costituzione del ricorrente - secondo la Suprema Corte - postula la consegna dell'atto in segreteria ad opera della parte istante, o di chi la rappresenti, e non è eseguibile mediante spedizione postale poiché difetterebbe, in carenza di verbale o di nota di deposito, un'esauriente certificazione sul contenuto degli atti acquisiti al processo.

La questione dell'eseguibilità del deposito del ricorso presso la segreteria della Commissione, ai fini della costituzione del ricorrente, mediante il servizio postale viene dunque risolta negativamente non essendo stata ritenuta rilevante:

- la presenza nel nostro ordinamento dell'art. 134 delle disposizioni di attuazione del Codice di procedura civile, sul deposito a mezzo posta degli atti per cassazione, disposizione ritenuta di carattere "speciale" e quindi non estensibile alla fattispecie più generale di cui trattasi;
- che la spedizione postale approdi comunque al risultato della ricezione dell'atto entro il termine prescritto.

Occorre precisare che la sentenza citata conferma quanto argomentato e concluso dalla stessa Corte di Cassazione il 28 giugno 2001, n. 8829, ed il 19 settembre 2001, n. 11781, determinando pertanto un indirizzo giurisprudenziale per ora prevalente.

Ciò precisato, si rileva che quanto sostenuto non risulta pienamente rispondente, non solo alla *ratio* ed alla lettura dell'art. 22 del D.Lgs. n. 546/1992, ma anche ai principi generali dell'ordinamento giuridico tenendo presente che nel processo civile ed amministrativo sono possibili forme alternative alla consegna a mano alla segreteria, e che l'orientamento della giurisprudenza sulla questione non risulta contrario. D'altra parte, in relazione alle motivazioni addotte dalla Suprema Corte, si osserva quanto segue:

- a fronte della consegna diretta dell'atto introduttivo le segreterie non redigono alcun verbale limitandosi a rilasciare una ricevuta redatta in via automatica, nella quale non è fatta alcuna menzione degli atti acquisiti o dei documenti allegati al ricorso, per cui con tale modalità non si perviene alla certificazione di quanto depositato;
- la consegna diretta costituisce un aggravio per il contribuente, specialmente nel campo della fiscalità locale nella quale i contribuenti spesso risiedono in province diverse da quella del Comune nel quale è ubicato l'immobile (si pensi alle seconde case).

Gli effetti derivanti dall'accoglimento delle argomentazioni contenute in sentenza, determinano quindi l'obbligatorietà della consegna a mano degli atti da depositare in Commissione, ivi comprese le controdeduzioni degli enti locali avverso i ricorsi contro i provvedimenti impositivi dagli stessi emessi. Tuttavia si deve ricordare, infine, che sulla materia si dovrà pronunciare definitivamente la Corte Costituzionale in quanto adita, d'ufficio, dalla Commissione tributaria di Novara (ordinanza 19 ottobre 2001, n. 76), che ha sollevato questione di legittimità costituzionale.

L'approfondimento su ... L'APPLICAZIONE DEI DIRITTI DI SEGRETERIA SUI CONTRATTI STIPULATI CON IL CONCESSIONARIO

La materia inerente l'applicazione dei diritti di segreteria costituisce un aspetto di interesse anche nei rapporti convenzionali che legano Comune e Concessionario. In questo contesto occorre rilevare come il Ministero dell'interno ebbe a precisare (circolare n. 17200.F/6127 del 5 aprile 1934) "che la parola stipulazione vada considerata con criterio restrittivo, nel senso cioè che non si possa ad essa attribuire una interpretazione diversa da quella che risulta dal significato letterale della parola stessa", per cui non è legittima la richiesta dei diritti quando manca l'effettiva stipula del contratto.

Nel caso in cui risulti un contratto scritto nella forma della scrittura privata - la cui stipulazione, quindi, non sia avvenuta formalmente alla presenza del Segretario comunale in veste di ufficiale rogante - l'atto è soggetto ai soli diritti di segreteria di cui al n. 3) della Tabella D allegata alla legge n. 604/1962 (euro 0,52 per l'originale).

Ciò è stato precisato dal Ministero dell'interno (ris. 6 marzo 1996, n. 17200/16081) tenuto conto che:

“non è possibile sostenere l'identità di due atti, la scrittura privata e l'atto pubblico-amministrativo, che hanno qualificazioni ed effetti giuridici diversi e su tale base ritenere entrambi gli atti assoggettabili ai diritti di segreteria; invece, la pretesa tributaria ha fondamento solo se esercitata a fronte di un'attività rogatoria svolta dal Segretario comunale, attività che comporta per tale funzionario un indubbio carico di impegni gravosi e di responsabilità professionali.

Sulla base di quanto sin qui esposto, lo scrivente ribadisce che sono assoggettabili ai diritti di segreteria sia i contratti preceduti da avviso d'asta e da verbale degli incanti (nn. 1 e 2, tabella “D”), sia quelli suscettibili di stipulazione attraverso procedure di evidenza pubblica, anche se stipulati a seguito di trattativa privata (n. 3, tabella “D”), quando la relativa fattispecie negoziale avrebbe potuto essere stipulata a seguito di incanto o licitazione.

Pertanto, il contratto concluso mediante il sistema di aggiudicazione della trattativa privata è già di per sé assoggettabile ai diritti di segreteria nella misura di lire 1.000 (n. 3, tabella “D”), ma affinché lo stesso contratto sia assoggettabile ai diritti di cui al n. 4) della tabella “D” occorre verificare l'esistenza di un ulteriore presupposto, ossia che il contratto sia stato redatto nella forma pubblico-amministrativa mediante la sua rogazione da parte del Segretario comunale.

Per l'assoggettabilità ai diritti di segreteria non rileva il sistema di contrattazione (asta pubblica o pubblico incanto, licitazione privata, appalto concorso, trattativa privata) seguito per addivenire alla stipulazione del contratto, bensì le fattispecie negoziali di cui agli artt. 87 e 89 del T.U.L.C.P. n. 383/1934 e che la stipulazione avvenga per rogito del Segretario comunale.”

In relazione a quanto indicato nella riportata circolare si è espressa la Prefettura di Bergamo (17 aprile 1997, n. 3109/97) nei seguenti termini:

“per i contratti aventi ad oggetto lavori e/o forniture conclusi a seguito di trattativa privata la normativa vigente esige che gli stessi vengano sempre redatti nella forma scritta (cfr. Corte dei Conti, Sez. contr., 4 aprile 1995, n. 51); non è prevista necessariamente la forma pubblica, a mezzo di rogito notarile, o quella pubblico-amministrativa, a mezzo del Segretario comunale in qualità di ufficiale rogante, essendo sufficiente una semplice scrittura privata.

Pertanto, qualora il contratto venga redatto nella forma della scrittura privata, lo stesso - come sostenuto dal Ministero dell'Interno nella sopradistinta risoluzione - non è assoggettabile ai diritti di segreteria di cui al n. 4 della tabella "D".

Per quanto attiene poi all'espressione "senza l'intervento del Segretario comunale rogante" contenuta nella succitata nota ministeriale, il Ministero dell'Interno ha ribadito che, allorquando un contratto venga concluso nella forma della scrittura privata, le parti contraenti che stipulano il medesimo contratto sono: il Sindaco (... ovvero il Dirigente/Responsabile...) in qualità di capo dell'Amministrazione e il privato fornitore.

In tale evenienza, non c'è alcun intervento o partecipazione del Segretario comunale: né come parte contraente e stipulante, né come ufficiale rogante ... Invero il Segretario potrà svolgere un ruolo attivo solo nella fase precedente la conclusione del contratto, ossia nel predisporre eventualmente lo schema di contratto che i contraenti dovranno stipulare e nel verificare che il predetto schema, predisposto dal responsabile dell'Ente locale competente per materia, sia aderente alle previsioni di legge".

Da quanto sopra consegue che per i contratti stipulati fra il Comune ed il Concessionario con scrittura privata non formalmente rogata dal Segretario comunale, non sono dovuti i diritti proporzionali al valore dello stesso contratto ex n. 4), tabella D, ma soltanto quelli di cui al citato n. 3).

Cordiali saluti.

Giugno 2002